



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

**Procedura aperta per l'affidamento in Concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di "GESTIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

**Valorizzazione complessiva della Concessione per la durata di anni dodici: € 2.888.358,00**

**CIG .....**

**Denominazione Proponente/PROMOTORE: Associazione culturale NOAU di Cuneo**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI .....	8
2.3. COMUNICAZIONI .....	8
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	10
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	15
7. AVVALIMENTO .....	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	18
11. SOPRALLUOGO.....	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	22
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1. DOMANDA PARTECIPAZIONE.....	26
15.2. DGUE .....	27
15.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.....	28
15.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.....	28
15.5. RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ANAC.....	28
15.6. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SPRALLUOGO.....	28
15.7. GARANZIA PROVVISORIA.....	28
15.8. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI.....	28
15.9. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14.....	28
15.10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	28
15.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	29
15.12. PROCURA .....	30
16. OFFERTA TECNICA.....	30

17.	OFFERTA ECONOMICA.....	32
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
	18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	33
	18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
	18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
	18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	36
	18.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	37
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	38
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	38
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
24.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	40
25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
26.	INFORMATIVA.....	43
26.1.	ACCESSO AGLI ATTI.....	43
26.2.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
26.3.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
26.4.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
26.5.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
26.6.	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE".....	45

## PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 1/03/2025 è stata accolta la proposta di partenariato pubblico privato, presentata ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche «Codice») dall'Associazione culturale NOAU di Cuneo, per trasformare il complesso “*Liber – Polo culturale delle Orfane*” a Mondovì Piazza in un complesso culturale e museale, ovvero per la gestione pluriennale del Museo civico della Stampa e del Fondo antico della Biblioteca Civica, al fine di gestire, promuovere e valorizzare lo spazio in parola.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 20/12/2025 è stata approvata la proposta di Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la “*GESTIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI LIBER - POLO CULTURALE DELLE ORFANE*”, redatta dal proponente Associazione culturale NOAU di Cuneo per consentire l'indizione della procedura di project financing al fine dell'individuazione del partner privato e, contestualmente, nominato il proponente Associazione culturale NOAU quale “Promotore”.

Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Istruzione Cultura n. 224 del 31/03/2026, il Comune di Mondovì ha adottato la decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con cui ha stabilito di indire una procedura di gara volta all'affidamento di un contratto di PPP avente ad oggetto la Concessione della Gestione, promozione e valorizzazione del complesso Liber – Polo culturale delle Orfane, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 193, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Con successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Segreteria Generale n. .... del ..... si è dato avvio alla Procedura di Gara, approvando il presente Disciplinare di Gara e suoi allegati per la pubblicazione ai sensi di legge.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata *Appalti&Contratti* di Maggioli S.p.A., in uso da parte del Comune di Mondovì, accessibile al seguente indirizzo:

<https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

A norma dell'articolo 17 co. 3 del Codice, le procedure aperte, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, si concludono nel termine massimo di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, fatto salvo le proroghe previste della norma.

Il luogo di svolgimento del servizio è Mondovì (CN) – codice NUTS: ITC16

CUP C94H25000860002

CUI S00248770042202500001

CPV 92500000-6

CIG .....

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Alessandro Bracco, Funzionario del Dipartimento Istruzione-Cultura del Comune di Mondovì.

Il Responsabile della Fase di Affidamento è la Funzionaria Gabriella Mora – Responsabile dell'Ufficio Gare ed Appalti Dipartimento Segreteria Generale del Comune di Mondovì.

## 1. PIATTAFORMA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" scaricabile liberamente al link:

[https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp?csrf=EAISP S6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?csrf=EAISP%20S6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4) e alla pagina "*Termini e Condizioni di utilizzo*" accessibile dal medesimo link.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- Contattando il call center al numero 0422 267755, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00 - 17.30;

- Scrivendo una e-mail all'indirizzo [service.appalti@maggioli.it](mailto:service.appalti@maggioli.it)

-Compilando il form presente all'indirizzo: [https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_assistenza\\_tecnica.wp?csrf=ALCG3B5CFBLPZWYQ22OURV79GRK00609](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?csrf=ALCG3B5CFBLPZWYQ22OURV79GRK00609)

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", scaricabile liberamente al link: [https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp?csrf=EAISPS6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?csrf=EAISPS6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Al seguente link è possibile scaricare la “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” che descrive le modalità di utilizzo della piattaforma *Appalti&Contratti* per la presentazione delle offerte telematiche in risposta a una procedura a evidenza pubblica:

[https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp?\\_csrf=6JQCY4KXD1H11Z2XCNP1ANZQNPK8647G](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=6JQCY4KXD1H11Z2XCNP1ANZQNPK8647G)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto Fattibilità tecnica economica della Proposta
- Disciplinare di gara e suoi allegati:
  - Domanda di partecipazione
  - DGUE generato in piattaforma
  - Dichiarazione integrativa
  - Dichiarazione titolare effettivo
  - Modello di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, mediante collegamento alla procedura, al seguente link: <https://comune.mondovi.cn.it/menu/312546/bandi> e sulla Piattaforma *Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A.*, Sezione “Gare e procedure in corso”, raggiungibile al link:

<https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

## 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.

In particolare vengono inserite nella sezione “*Comunicazioni dell’amministrazione*” e sono visibili pubblicamente nel caso delle procedure a evidenza pubblica.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *Appalti&Contratti* e mediante collegamento alla procedura sul sito istituzionale (<https://comune.mondovi.cn.it/menu/312546/bandi>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma dedicata.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, al fine di garantire la continuità e l'omogeneità nella gestione dello spazio medesimo e nella realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di finanza di progetto.

L'individuazione di un unico concessionario per la realizzazione dell'appalto risulta idonea a determinare notevoli benefici in termini di funzionamento nonché sul piano della riduzione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e sul risparmio di risorse per la Stazione Appaltante medesima, tenuto conto del trasferimento integrale dei rischi in capo all'operatore economico, dell'accorpamento delle prestazioni inerenti alla gestione dell'opera ed all'esecuzione degli interventi nonché dell'unitarietà della struttura da gestire non consente la suddivisione della concessione in lotti funzionali.

La presente Procedura di Gara ha dunque ad oggetto l'affidamento in concessione, con procedura di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del Codice, della Gestione, promozione e valorizzazione del complesso "*Liber – Polo culturale delle Orfane*" secondo le linee guida approvate con deliberazione G.C. 45/2025 e il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (allegati nella sezione di gara "*Altri atti e documenti*"), nonché le prescrizioni di dettaglio contenute nella Documentazione di Gara.

Il valore totale stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 comma 1 del Codice, è stato determinato sulla base del totale dei ricavi della Concessione risultanti dal PEF, compreso il costo della manodopera, ed ammonta ad € 2.888.358,00 come riportato nella seguente tabella:

<b>Tabella 1</b> n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali</b>	92500000-6	P	<b>€ 2.888.358,00</b>

L'importo complessivo degli investimenti, da definire in sede di esecuzione, è pari a € 25.000,00 al netto di IVA e altri oneri di legge.

Il costo totale della manodopera, come stimato nel PEF, è pari a un totale di € 767.952,00 per tutte le annualità in cui si articola la durata della Concessione.

Il contratto collettivo applicato è il contratto "Multiservizi" Cod. CNEL K511.

Il PEF del Proponente prevede tra i ricavi risorse dirette del Comune che pareggiano la stima forfettaria delle utenze (54.000,00 euro); sempre in capo al Comune è stato previsto inoltre un

contributo al disavanzo a scalare nei primi 4 anni (€ 20.000 / 15.000 / 10.000 / 5.000) al fine di garantire il pareggio di bilancio nei primi anni di avvio.

Il Piano Economico Finanziario presentato non prevede la corresponsione di un canone in favore dell'Amministrazione, tuttavia in sede di gara è richiesta l'offerta di un Valore economico annuo. Quale rimborso (parziale o totale) del valore concessorio dello spazio *Liber – Polo culturale delle Orfane* (comprensivo del costo delle utenze), stimato in € 54.000,00/anno.

### 3.1. DURATA

La durata della concessione è di 12 (dodici) anni, decorrenti dalla data di formale sottoscrizione del contratto di concessione ovvero dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto qualora, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, ai sensi dell'artico 50 co. 6 del Codice, si proceda all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula.

### 3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, la durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del Codice stesso.

La Concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 189 del Codice.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice e salvo che il Concorrente medesimo non dimostri che la

circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali::

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (d'ora in poi «FVOE»).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. ("Servizi ad accesso riservato – FVOE") secondo le istruzioni adottate dall'A.N.AC.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per gli enti del terzo settore iscrizione al RUNTS.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura per un importo non inferiore a € 28.000,00 pari a circa l'1% del valore complessivo della concessione. Tale valore soddisfa inoltre quanto previsto all'art. 33 "requisiti del concessionario" c.1 lett. a) dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, ovvero il valore del fatturato non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, di contratti analoghi a quello in affidamento, almeno uno, anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale:** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) oppure al RUNTS deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità economico finanziaria:** Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale:** Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

#### 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) oppure al RUNTS deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può

essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il Concorrente, ai sensi degli artt. 119 e 188 del Codice, indica nell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto e le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere volte a tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante

Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Non sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio sociale della stabilità occupazionale poiché non è possibile dar luogo a subentro nei confronti di un "concessionario uscente".

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'aggiudicatario è tenuto ad attuare i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, adottati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022, in vigore dal 3 novembre 2022 "Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi", affrontando aspetti

ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi, nonché ogni altro CAM vigente al fine di ridurre gli impatti ambientali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente **si impegna a realizzare investimenti per € 25.000,00** (euro venticinquemila/00), come previsto nel PEF approvato, e la relativa obbligazione sarà convertita nell'esecuzione di interventi di pari valore economico, secondo le indicazioni dell'ente concedente.

Il concorrente è edotto che l'immobile oggetto della concessione è sottoposto a vincolo, nei termini di cui all'art. 57 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per l'effetto, le prescrizioni e condizioni che dovessero pervenire dalla competente Soprintendenza, saranno riportate nell'atto di concessione o in un suo addendum come previsto dalla legge. Il concorrente è edotto che, a pena di revoca del contratto senza indennizzo, dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dalla soprintendenza territorialmente competente.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione, sotto forma di cauzione o di fideiussione e precisamente di importo pari ad € 57.767,16 (2% del valore complessivo della concessione).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, tramite la piattaforma Piemonte Pay accedendo al link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/piemontepay/servizi/945-portale-dei-pagamenti>

clickando sulla funzione "accesso libero" e selezionando "Paga con Piemonte Pay", scegliendo dal menù a tendina del campo "pagamento" la voce "deposito di garanzia provvisoria".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 5% in caso di possesso di almeno una delle seguenti certificazioni, individuate ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice: UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale / UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ed assistito. Il sopralluogo si rende indispensabile per una corretta, adeguata e specifica conoscenza dello spazio per cui formulare offerta al fine di prendere visione delle condizioni dei locali e degli spazi oggetto di concessione, nonché delle vie di accesso agli ingressi dell'immobile ex collegio delle Orfane, sede di Liber.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo .

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 13 giorni dalla scadenza delle offerte, tramite la PAD alla Sezione "Comunicazioni" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00** secondo le modalità secondo le modalità di cui alle relative delibere ANAC pubblicate al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Amministrazione può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e il concorrente escluso dalla procedura di gara.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore ..... del giorno .....** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, in particolare per la dimensione massima per singolo file e per i formati accettati, dovrà far riferimento a quanto indicato sul manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*".

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**OFFERTA** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica ;**

C – **Offerta economica .**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale

maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione in bollo;
- 2) DGUE generato in piattaforma;
- 3) dichiarazione integrativa;
- 4) dichiarazione Titolare effettivo;
- 5) ricevuta contributo ANAC;
- 6) attestazione avvenuto sopralluogo;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) eventuale: rapporto situazione del personale (obbligatorio per le imprese con dipendenti pari o superiori a 50).
- 9) eventuale: documentazione in caso di concordato preventivo;
- 10) eventuale: documentazione in caso di avvalimento;
- 11) eventuale: documentazione per i soggetti raggruppati;
- 12) eventuale: procura.

### 15.1. DOMANDA PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo i contenuti del modello di cui all'Allegato "Domanda di partecipazione".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti;
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti;
- dal consorzio medesimo nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.*

## 15.2. DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo, si veda al riguardo la nota del MIT 6216 del 30/06/23, in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da ciascuna ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA redatta secondo i contenuti del modello di cui all'Allegato "Dichiarazione integrativa", da parte del soggetto singolo e da tutti i soggetti costituenti i raggruppamenti.

15.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO redatta secondo i contenuti del modello di cui all'Allegato "Dichiarazione titolare effettivo", da parte del soggetto singolo e da tutti i soggetti costituenti i raggruppamenti.

15.5. RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC, così come indicato all'articolo 12 del presente disciplinare attribuibile al codice C.I.G. della procedura in oggetto.

15.6. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SPRALLUOGO rilasciata dalla Stazione Appaltante.

15.7. GARANZIA PROVVISORIA così come indicato all'articolo 10 del presente disciplinare.

15.8. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI che occupano oltre cinquanta dipendenti:

Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.9. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.10. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

#### 15.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15.12. PROCURA

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa alla Busta B - Offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" scaricabile liberamente al link: [https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp? csrf=DBA3UXU0D0NHK1ZAVWAW7S18HAFYR4GZ](https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=DBA3UXU0D0NHK1ZAVWAW7S18HAFYR4GZ)

**L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.**

**L'operatore inserisce nella Busta tecnica i seguenti allegati:**

**Criterion 1 - MERITO TECNICO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:** Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sotto l'aspetto della STRATEGIA, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE, DEL SISTEMA DI BIGLIETTAMENTO E DEGLI STRUMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ (utenti diversamente abili e di lingua straniera), redatta per un numero massimo di 10 (dieci) facciate A4, con i seguenti limiti editoriali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 che potrà essere corredata da un massimo di 4 allegati con finalità grafiche, illustrative e schematiche di una pagina A4 o A3.

Non sono computati nel numero delle pagine eventuali copertine e sommari. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

**Criterion 2 – APERTURA AL PUBBLICO DEL POLO** Dichiarazione attestante il numero di ore di apertura al pubblico del Polo che il concorrente offre in aggiunta alle ore obbligatorie previste dall'art. 8 del Capitolato.

**Criterion 3 – SERVIZI MUSEALI:** Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sotto l'aspetto dell'EFFICACIA DEI SERVIZI LABORATORIALI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA STAMPA E DEL FONDO ANTICO, redatta per un numero massimo di 8 (otto) facciate A4, con i seguenti limiti editoriali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 che potrà essere corredata da un massimo di 4 allegati con finalità grafiche, illustrative e schematiche di una pagina A4 o A3.

Non sono computati nel numero delle pagine eventuali copertine e sommari. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

**Criterion 4 – VALORIZZAZIONI SPAZI INTERNI:** Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sotto l'aspetto del PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER VALORIZZARE LO SPAZIO POLIVALENTE, redatta per un numero massimo di 8 (otto) facciate A4, con i seguenti limiti editoriali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 che potrà essere corredata da un massimo di 4 allegati con finalità grafiche, illustrative e schematiche di una pagina A4 o A3.

Non sono computati nel numero delle pagine eventuali copertine e sommari. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

**Criterion 5 – APERTURA AREA ESTERNA:** Dichiarazione attestante il numero di giorni settimanali di apertura al pubblico gratuiti e presidiati dell'area esterna che il concorrente offre in aggiunta ai 2 giorni settimanali obbligatori previsti dall'art. 8 del Capitolato.

**Criterion 6 - PARITÀ DI GENERE:**

- 6.1** Dichiarazione di **ASSENZA DI VERBALI** di discriminazione di genere;
- 6.2 CERTIFICAZIONE** della parità di genere di cui all'art. 46 bis del d.lgs. 198/2011, come disposto dall'art. 108 co.7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

**EVENTUALE: AVVALIMENTO PREMIALE:** L'operatore economico allega la documentazione ed il contratto inerente l'oggetto di avvalimento premiale.

**EVENTUALE: DICHIARAZIONE RISERVATEZZA:** L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**La Busta "Offerta Tecnica" non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, riferimenti di qualsiasi tipo agli elementi oggetto dell'offerta economica.**

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce tutta la documentazione relativa all'offerta economica, **firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1**, nella Piattaforma all'interno della **Busta economica** secondo le modalità di cui al presente punto:

**1) OFFERTA ECONOMICA, REDATTA SUL MODELLO DI OFFERTA ALLEGATO**, che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **il valore economico annuo offerto**, in Euro, quale rimborso offerto del valore concessorio della sede Liber – Polo culturale delle Orfane (comprensivo del costo delle utenze), stimato in € 54.000,00/anno;
- **la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** ex art. dell'art 108 co. 9 del Codice.
- **la stima dei propri costi della manodopera**,. ex art. dell'art 108 co. 9 del Codice.

Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

**2) IL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO (PEF) ASSEVERATO** ai sensi dell'art. 193 co. 10 del Codice, che deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell'offerta tecnica ed economica di cui ai suddetti allegati nonché riportare i valori relativi al complessivo dell'offerta presentata.

Il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

**3) EVENTUALE: MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO** (convenzione) posto a base di gara.

**4) EVENTUALE: DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZE DELLE TUTELE:** l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

#### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Punti</b>	<b>Parametri valutativi</b>
1	MERITO TECNICO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	D	STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE, STRUMENTI PER L'ACCESSIBILITA' (utenti diversamente abili e di lingua straniera)	15 pt	Si valutano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obiettivi strategici della gestione e le modalità di organizzazione, il numero e la qualifica delle figure professionali che l'offerente si impegna ad impiegare;</li> <li>- il sistema di offerta al pubblico (modalità di bigliettazione, scontistica etc)</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli strumenti ed i sistemi per la accessibilità a favore degli utenti diversamente abili</li> <li>- gli strumenti ed i sistemi per la accessibilità a favore degli utenti di lingua straniera.</li> </ul>
2	APERTURA AL PUBBLICO DEL POLO	Q	ORE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL POLO	15 pt	Si valutano le ore di apertura al pubblico del Polo offerte annualmente in aggiunta alle ore di apertura obbligatorie previste dall'art. 8 del Capitolato.
3	SERVIZI MUSEALI	D	EFFICACIA DEI SERVIZI LABORATORIALI E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA STAMPA E DEL FONDO ANTICO	15 pt	Si valutano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la struttura dell'offerta dei servizi museali ed in particolare il numero e la tipologia delle attività laboratoriali;</li> <li>- i servizi e le azioni ulteriori per valorizzare il museo della stampa e il fondo antico.</li> </ul>
4	VALORIZZAZIONE SPAZI INTERNI	D	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER VALORIZZARE LO SPAZIO POLIVALENTE	15 pt	Si valutano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il programma delle attività per la valorizzazione dello spazio polifunzionale sotto l'aspetto del numero annuo di eventi, della loro durata, del contenuto (esposizioni, convegni, ecc), dell'organizzazione (iniziative culturali e commerciali, a pagamento o gratuite, etc).</li> <li>- la capacità di organizzare le attività in modo da portare ricadute positive a Liber e al contesto cittadino;</li> <li>- il coinvolgimento nella organizzazione delle realtà economiche del territorio rendendole parte del valore esperienziale dell'iniziativa (Criteri Ambientali Minimi per eventi – Art. 4.2.8 Valorizzazione del territorio).</li> </ul>
5	APERTURA AREA ESTERNA	T	APERTURA AL PUBBLICO GRATUITA E PRESIDATA DELL'AREA ESTERNA	15 pt	Attribuzione di punteggio in funzione del numero di giorni a settimana di apertura al pubblico, gratuiti e presidiati dell'area esterna prospiciente al museo, offerti oltre ai 2 giorni a settimana inseriti nella proposta a base di gara (sabato e domenica per n. 8

					ore al dì). Durante le giornate aggiuntive il servizio dovrà essere reso con le medesime caratteristiche e prestazioni previste per le due giornate obbligatorie da progetto: 3 (tre) punti per ogni giorno di apertura offerto, fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni la settimana.
6	PARITA' DI GENERE	T	6.1 <b>ASSENZA DI VERBALI DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE.</b>	3 pt	Sarà valutata l'assenza nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extra-giudiziale per discriminazione di genere (articoli 37-41 del D.Lgs. 198/2006) con Ufficio consiglieria di parità.  Non saranno attribuiti punteggi intermedi
			6.2 AI SENSI DEL CO. 7 ART. 108 DEL CODICE, POSSESSO DELLA <b>CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE</b> DI CUI ALL'ARTICOLO 46 - BIS DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA D.LGS. 11/06/2006, N. 198.	2 pt	Attribuzione del punteggio in caso di possesso.  Non saranno attribuiti punteggi intermedi.
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				<b>80 pt</b>	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA				<b>20 pt</b>	
TOTALE				<b>100 pt</b>	

## 18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

criterio	DESCRIZIONE	Punteggio
1	<b>Valore economico annuo</b> [€ iva escl.] del valore concessorio della sede Liber – Polo culturale delle Orfane (comprensivo del costo delle utenze), stimato in € 54.000,00/anno, che l'operatore è disposto a rimborsare, in tutto o in parte, all'ente concedente.	20
Il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.		

### 18.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" nella colonna "Tipo" della tabella, ogni commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

<b>Coefficiente</b>	<b>Criterio motivazionale</b>
0,0	Assente – Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame.

All'elemento cui è assegnato un punteggio quantitativo "Q" nella colonna "Tipo" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare come di seguito indicata:

$$C_i = Q_a / Q_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$Q_a$  = numero ore in aumento offerto dal concorrente i-esimo;

$Q_{max}$  = maggior numero ore in aumento offerto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare "T" nella colonna "Tipo" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.4.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_i$  = valore economico annuo offerto del concorrente *i*-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media dei valori economici annui offerti dai concorrenti

$X = 0,80$

$A_{\text{max}}$  = maggior valore economico annuo offerto.

#### 18.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il Metodo Aggregativo Compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $X$  per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio  $X$

$X = 1, 2, \dots, n$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio discrezionale o quantitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a  $n - 3$  membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla

nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione telematica ha luogo il giorno ..... alle ore ....., salvo diverse comunicazioni al riguardo.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con l'ausilio dell'Ufficio preposto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.5.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta economica migliorativa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- Non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla norma europea e nazionale, dai contratti collettivi;
- Non rispetta gli obblighi di cui all'art. 119 in materia di subappalto;
- Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108 co. 8 del Codice;
- Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41 co. 13 del Codice;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice o di altra struttura di supporto, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Considerato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-810/24) ha stabilito che il diritto di prelazione a favore del promotore nel project financing, disciplinato dall'art. 193 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, è incompatibile con i principi di libera circolazione (art. 49 TFUE) e di parità di trattamento (Direttiva 2014/23/UE) del diritto europeo, nella presente procedura non si applica il diritto di prelazione, fatto salvo il diritto al pagamento dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati dalla norma.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante anche le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario presenta le assicurazioni di cui al punto 30. *Assicurazioni e Garanzie* della Convenzione approvata, nonché tutte le garanzie previste dall'art. 117 del Codice che si richiamano:

**- Assicurazioni di cui all'art.117 del Codice:**

L'aggiudicatario stipula a proprio nome e a proprie spese il contratto di assicurazione e RCT e RCO a copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 e verso prestatori d'opera (R.C.O.) per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico del prestatore, così da tenere indenne il Comune da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi della Convenzione.

**- Garanzia definitiva art. 117:**

L'aggiudicatario presta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

**- Fidejussione ai sensi dell'art. 193 comma 15 del Codice:**

Dalla data di inizio dell'Accordo e del servizio da parte del concessionario è dovuta una fidejussione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117 D.Lgs. 35/2023 e s.mi.i.. La mancata presentazione di tale fidejussione costituisce grave inadempimento contrattuale.

- **Assicurazione “chiodo a chiodo”**, trasferimento e permanenza: Nel caso di eventi che prevedono l'esposizione di opere d'arte o oggetti di valore, l'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato ai beni esposti, agli allestimenti e agli spazi espositivi e dovrà pertanto stipulare le assicurazioni necessarie alla copertura di tutti i rischi connessi a tali eventi, tipo “chiodo a chiodo” e quelle per il trasferimento e la permanenza delle opere nel Polo, da rendere all'ente concedente prima del trasferimento delle opere stesse.

Il Comune di Mondovì è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da incidenti, furti, eventi naturali o qualsiasi altra causa che possa verificarsi durante il periodo della concessione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, stimate in € 6.150,00.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

In caso di risoluzione in danno, l'appaltatore deve liberare lo spazio oggetto della concessione dalla data indicata nell'atto di risoluzione, senza che gli competa alcuna tutela possessoria e senza diritti a rimborsi od indennizzi di sorta per gli investimenti eseguiti.

## **26. INFORMATIVA**

### **26.1. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## 26.2. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di competenza per la Città di Mondovì. E' escluso il deferimento ad arbitri.

## 26.3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;
- il nominativo ed il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) sono disponibili sulla home page del sito web istituzionale.

## 26.4. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

#### 26.5. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente>).

#### 26.6. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Allegati:

- domanda di partecipazione
- DGUE generato in piattaforma
- dichiarazione integrativa

- dichiarazione titolare effettivo
- modello di offerta economica